

Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 852621 - fax +39 06 85303079 www.fiom.cgil.it - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it



UFFICIO SINDACALE

PROT.: BP/II/09-3065

OGGETTO: DOCUMENTAZIONE SU CASSA IN DEROGA

Roma, 23 luglio 2009

Alle strutture Fiom regionali Alle strutture Fiom territoriali Segreteria e Apparato Fiom sede

Care compagne e cari compagni,

Vi invio alcuni documenti di aggiornamento relativi agli ammortizzatori in deroga. In primo luogo la documentazione relativa <u>all'approvazione definitiva</u> da parte della Commissione E.U. dell'accordo Governo/Regioni, relativo all'impiego delle risorse del FSE.

Vi allego anche copia dell'accordo realizzato da NIDIL relativo all'applicazione della cassa in deroga ai lavoratori interinali, e copia della circolare inviataci dalla CGIL in merito ai comportamenti da assumere in riferimento alla stipula delle convenzioni tra INPS ed Enti Bilaterali relative all'erogazione del 20% delle indennità di cassa e disoccupazione a carico degli stessi.

A tal proposito vi ricordo - come è ben sottolineato nel documento allegato, che la CGIL intende promuovere un contenzioso diffuso, partendo dalla eccezione di incostituzionalità della norma che subordina l'erogazione degli ammortizzatori sociali del sistema pubblico a quelle erogate attraverso il sistema bilaterale, <u>è quindi indispensabile che tutte le compagne ed i compagni eventualmente presenti negli organismi bilaterali costituiti ai sensi dei vigenti CCNL (per la nostra categoria è interessato solo il comparto artigiano) si conformino, negli atti procedurali connessi con la stipula delle convenzioni, a quanto contenuto nel documento CGIL.</u>

Un caro saluto e buone ferie a tutte/i

PER L'UFFICIO SINDACALE FIOM

Barbara Pettine

Allegati: (n. 19 pagine totali)

- 1. Lettera Commissione Europea
- 2. lettera Ministero del Lavoro
- 3. Nota Cail
- 4. Codice comportamento Inps-Enti bilaterali
- 5. Accordo quadro
- 6. convenzione tipo



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E PARI OPPORTUNITA' FSE, montoraggio delle politiche nazionali III Italia, Malta, Romania

05.06.00 09821

Bruxelles,

EMPL C1/PB/sa D (2009) 11501

Ministero del Lavoro
D.G. Politiche per l'Orientamento e
la Formazione
Via Fornovo, 8 - pal. C
I - 00192 ROMA
c.a Direttore Generale
Dott.ssa Matilde Mancini

e p.c.

Coordinamento delle regioni C/o Tecnostruttura delle Regioni per il FSE Via Volturno, 58 I – 00285 ROMA

Dott.ssa Annalisa Vittore

Autorità di Gestione FSE, loro sedi (lettera inviata solamente in formato elettronico)

Oggetto:

Programma d'interventi contro la crisi – aspetti di attuazione nell'ambito dei POR FSE

Ref.: Nota prot. 17/VII/0009313 del 27 maggio 2009

Con la presente, si prende atto che l'ultima versione della scheda tecnica relativa all'utilizzo del FSE, inviata in data 27 maggio (cfr. nota in riferimento), riprende integralmente le richieste di modifica avanzate dalla Commissione europea. Si ritiene dunque tale documento pienamente condivisibile ed accettabile.

Cordiali saluti


Viktorija Šmatko

Cc: M. Laine (EMPL/C1)

T. Bender (EMPL/A1)

P. Amblard (REGIO/G3)

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgio, Telefono, (32-2) 299 11 11.





Direzione Generale
per le Politiche per l'Orientamento e la
Formazione
Divisione VII

Alla Commissione Europea DG Occupazione c.a. Dr. ssa Smatko c.a. Dr.Laine

Alle Regioni e Province Autonome LORO SEDI

Al Coordinamento Regionale

Oggetto: Programma di interventi contro la crisi- Aspetti di attuazione nell'ambito dei POR del Fondo Sociale Europeo

Si fa seguito alla nota n° 9130 del 25 maggio 2009 e si invia la versione definitiva della scheda tecnica per l'utilizzo del FSE nella quale sono accolte le richieste di integrazione suggerite dalla Commissione Europea.

Si ritiene quindi concluso positivamente, anche da parte della Commissione Europea, il confronto finalizzato a condividere nel merito l'ammissibilità dei principi, criteri e modalità gestionali relativi al programma di interventi per il sostegno al reddito e alle competenze dei lavoratori.

Gli interventi saranno quindi immediatamente attivati, stante anche la "ratio" degli stessi, ossia l'urgenza di fornire risposte efficaci e tempestive ai bisogni concernenti i lavoratori colpiti dalla crisi economica.

Si chiede comunque conferma formale da parte della Commissione Europea della definitiva condivisione del documento tecnico nella sua versione finale.

Come già comunicato nella precedente corrispondenza, è importante effettuare approfondimenti ulteriori utili ad accompagnare la realizzazione delle attività, a migliorare lo scambio di informazioni sugli eventuali punti di forza e di debolezza delle azioni concrete e a verificare la possibilità di individuare eventuali riferimenti comuni, senza che ciò costituisca impedimento all'operatività immediata degli interventi, stante l'autonomia in capo alle Autorità di Gestione cui spetta di applicare le modalità ritenute più pertinenti alla propria realtà territoriale.

Con separata corrispondenza si darà conto delle Amministrazioni che hanno finora deciso di ricorrere all'utilizzo della forfetizzazione dei costi indiretti, riservandosi di integrare le informazioni via via che verranno acquisite.

Il Directore Generale Dr.ssa Matilde Mancini



Programma di interventi di sostegno al reddito e alle competenze per i lavoratori colpiti dalla crisi economica

Versione definitiva

Premessa

L'attuale scenario economico richiede azioni urgenti da intraprendere per fronteggiare la crisi in atto, per conservare e potenziare le competenze del capitale umano e per mantenere i lavoratori nel sistema produttivo, in particolare le categorie più vulnerabili; i sistemi della formazione e del lavoro devono offrire risposte tempestive, efficaci e pertinenti ai bisogni dei lavoratori e del contesto produttivo, anche attraverso azioni in grado di evidenziare criticità e punti di forza di interventi di welfare to work e disegnando sull'individuo interessato idonei percorsi formativi per il mantenimento o l'accrescimento delle competenze possedute, in modo da favorirne il rapido rientro nel mercato del lavoro.

La leva formativa deve quindi essere idoneamente utilizzata per mantenere, accrescere o riconvertire le competenze delle persone maggiormente esposte al rischio di espulsione del mercato del lavoro, tenendo conto delle esigenze professionali attuali o potenziali dei sistemi produttivi.

Nell'ambito del percorso tracciato dalla Commissione Europea con le Comunicazione n°706 del 29.10.2008 e n°800 del 26.11.2008, lo Stato, le Regioni e le Province Autonome hanno stipulato in data 12 febbraio 2009 un Accordo quadro finalizzato alla tutela attiva dell'occupazione, attraverso l'attuazione di interventi di politica attiva e di sostegno al reddito, incentrati sugli individui, integrando risorse nazionali e comunitarie. Alla realizzazione del Programma concorrono risorse ordinarie e aggiuntive nazionali (Fondo per l'occupazione e FAS) e risorse dei POR FSE.

Per dare piena realizzazione agli interventi sono state condotte istruttorie tecniche necessarie a preparare la strumentazione adeguata: in particolare, l'individuazione analitica dell'ammontare finanziario a carico dei Programmi Operativi Regionali cofinanziati dal FSE; la disponibilità effettiva della componente ordinaria ed aggiuntiva a carico del Fondo per l'Occupazione e del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS); la definizione dei contenuti e delle modalità essenziali per il monitoraggio degli interventi; la modellistica necessaria a dare operatività al programma; gli approfondimenti con la Commissione Europea per chiarire il quadro di d'intervento del FSE e condividerne le modalità di utilizzo.

In particolare la Commissione Europea è stata informata sia a livello politico che tecnico delle lince di intervento che l'Italia intende realizzare con il contributo del FSE e ne ha condiviso le finalità e l'impostazione generale, come da sintesi riportata nella minuta del 31 marzo 2009.

L'esito delle istruttorie tecniche tra le istituzioni nazionali e territoriali è quindi confluito in un documento sottoscritto da Governo, Regioni e Province Autonome l'8 aprile 2009, che consente quindi l'avvio effettivo del Programma.

Considerata l'importanza dell'operazione e l'entità delle risorse ad essa destinate, si è condivisa l'esigenza di approfondire con la Commissione Europea i dettagli tecnici e attuativi riguardanti il FSE prima di utilizzarlo concretamente.

Coerenza con i Regolamenti, il QSN e i POR

Il Programma di interventi si inserisce nel quadro giuridico comunitario e nazionale esistente.

La coerenza con il *regolamento FSE* è riferita prioritariamente agli assi adattabilità ed occupabilità, con la possibilità di ricorrere anche all'asse inclusione sociale, ove giustificabile sulla base delle caratteristiche dei soggetti. Infatti l'intervento cofinanziato con le risorse FSE è finalizzato a sostenere l'adattabilità e/o l'occupabilità dei lavoratori in esubero congiunturale o strutturale. I lavoratori possono trovarsi in condizione di sospensione del rapporto di lavoro ovvero di perdita effettiva dello stesso.

Il Quadro Strategico Nazionale attribuisce valenza prioritaria agli interventi rivolti alle risorse umane, finalizzati al miglioramento/adeguamento delle competenze delle persone (priorità 1 "Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane") e alla loro occupabilità e adattabilità (priorità 7 "Competitività dei sistemi produttivi ed occupazione").

Tutti i *POR* prevedono gli assi adattabilità ed occupabilità; le azioni previste trovano quindi collocazione all'interno di questi (o anche dell'asse inclusione sociale) in coerenza con i contenuti specifici che ciascuna Regione ha attribuito a tali Assi.

Rispetto del principio di parità di trattamento

Il programma di interventi per fronteggiare la crisi rappresenta una priorità per l'Italia nel contesto dell'attuale quadro socio economico, tuttavia non impone un'esclusività di azione a detrimento di altre categorie di potenziali beneficiari, specialmente se fasce deboli del mercato del lavoro.

Infatti i POR FSE partecipano al Programma di cui all'Accordo Quadro in misura minoritaria (l'intervento statale rappresenta almeno i 2/3 del totale; quello a carico del FSE – politica attiva e indennità di partecipazione - è complessivamente non superiore ad 1/3) e con una parte delle risorse stanziate negli assi adattabilità ed occupabilità; le dotazioni finanziarie originarie di tutti gli assi sono invariate, pertanto rimangono inalterate le iniziali previsioni di intervento a valere su assi diversi da quelli coinvolti nell'attuazione del Programma; per quanto riguarda gli assi interessati, sono salvaguardate le azioni oggetto di impegni giuridicamente vincolanti e di pre-allocazioni e ripartizioni già concordate nell'ambito dei rispettivi territori (Organismi intermedi, Partner sociali, ecc.).

L'attuazione del Programma è concentrata in un biennio, conseguentemente nel complessivo arco della programmazione pluriennale è possibile modulare in vario modo le attività preventivate. Immediatamente dopo la conclusione del Programma, sarà effettuata a tale scopo una specifica ricognizione, sottoposta al Comitato di Sorveglianza di ciascun POR, per procedere ad eventuali rimodulazioni delle attività.

Non si prevede al momento alcuna variazione del contributo comunitario; per massimizzare la quota FSE si potrà intervenire unicamente sui tassi di partecipazione dei Fondi nell'ambito dei POR, attraverso la richiesta di modifica del piano finanziario e della decisione.

Destinatari del programma di interventi

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato e/o determinato beneficiari di trattamenti sostitutivi del reddito; lavoratori in mobilità; lavoratori somministrati e apprendisti.

Le condizioni in cui i lavoratori possono trovarsi sono essenzialmente due: lavoratori sospesi, a rischio di espulsione dai processi produttivi, ancora in costanza di rapporto di lavoro e i lavoratori già espulsi dai processi produttivi.

Tipologia delle attività

A seconda della condizione del lavoratore, gli interventi sono finalizzati: all'attuazione di percorsi prioritariamente volti alla riqualificazione/aggiornamento delle competenze coerenti con i fabbisogni professionali prodotti dalla evoluzione del profilo aziendale; alla ricollocazione del lavoratore, attraverso azioni di miglioramento/adeguamento delle competenze.

Le attività previste costituiscono un insieme integrato di misure di politica attiva quali, a titolo esemplificativo: orientamento, tirocinio, stage, qualificazione, riqualificazione, bilancio delle competenze, valutazione e validazione delle competenze, tutoraggio, counselling, servizi di conciliazione, ecc. Tali attività apporteranno un reale valore aggiunto che faciliti al destinatario il rientro sul posto di lavoro o una nuova collocazione occupazionale.

Le misure di politica attiva sono accompagnate dall'erogazione di <u>un'indennità a favore del lavoratore</u>, che rappresenta quindi una voce di spesa nell'ambito delle misure attive e non un intervento a se stante.

Sarà prestata particolare cura ad evitare che il programma, in special modo nella sua componente di erogazione di una indennità, si trasformi da programma di politiche attive in una politica passiva attraverso la riproposizione nel tempo d'interventi sugli stessi individui.

Valore aggiunto dell'intervento e beneficio atteso

Le attività non si differenziano da quelle tradizionalmente finanziate dal FSE; anche i benefici attesi (ricollocazione, mantenimento del posto di lavoro) sono comuni a molti interventi già effettuati. Il Programma più che costituire un'innovazione in termini di tipologie di azione o di spesa presenta

Il Programma più che costituire un'innovazione in termini di tipologie di azione o di spesa presenta elementi caratterizzanti che è opportuno evidenziare: è complementare al programma di interventi, a carico delle risorse nazionali, in materia di ammortizzatori sociali in deroga; è focalizzato sulla persona, i lavoratori sono infatti *nominativamente* individuati ed indirizzati in percorsi personalizzati di attivazione/riattivazione una volta intercettati dai servizi competenti (servizi per l'impiego, agenzie del lavoro, ecc.); la persona riceve servizi e supporti attraverso l'erogazione di un "titolo" individuale come la dote o il voucher o anche attraverso l'erogazione di percorsi formativi tradizionali, offerta a catalogo, ecc.; prevede un ruolo centrale dei servizi per il lavoro; richiede una forte cooperazione tra i diversi livelli di governo (centrale, regionale, provinciale, ecc.); mobilita potenzialmente un rilevante ammontare finanziario.

Tipologie spese eleggibili

Tutte le spese "tradizionali" connesse agli interventi di politica attiva, nel rispetto dei regolamenti comunitari, della norma nazionale di ammissibilità delle spese e delle eventuali ulteriori norme di livello nazionale e /o regionale, ovvero: costi della programmazione ed organizzazione dei servizi; costi della erogazione dei servizi, costi del sistema incentivante (bonus, sostegno alla creazione di impresa), costo della indennità per la partecipazione al percorso di politica attiva, costi delle azioni di accompagnamento (pubblicità, monitoraggio, valutazione),ecc.

Modalità di rendicontazione e certificazione delle spese

La rendicontazione può avvenire a costi reali, quindi documentando analiticamente tutte le spese oppure utilizzando, in parte, la forfetizzazione dei costi prevista dalle modifiche apportate al regolamento del FSE e alle condizioni ivi stabilite. (l'invio delle modalità previste a livello nazionale per la forfettizzazione favorirebbe la valutazione della possibilità di farne ricorso per le diverse componenti di spesa).

Sulla base dei primi approfondimenti, l'utilizzo delle somme forfetarie e/o dei costi standard sembrerebbe poter agevolare sostanzialmente la gestione degli interventi.

Condizioni di eleggibilità delle spese

Rimangono inalterati i principi vigenti per tutte le spese sostenute con il FSE: la spesa deve essere pertinente ed imputabile direttamente o indirettamente alle operazioni eseguite; sostenuta nel periodo di riferimento; conforme alle norme comunitarie (in particolare in materia di concorrenza, pari opportunità e pubblicità) e nazionali e ai criteri di selezione fissati nell'ambito del Comitato di Sorveglianza; reale, effettivamente sostenuta e contabilizzata; giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo i casi di forfetizzazione di cui all'art. 11 comma 3 del regolamento del FSE.

Nello specifico, ai fini della rendicontazione deve essere dimostrata:

- la correlazione tra indennità percepita ed attività eseguita; in particolare, deve esistere una chiara relazione tra intervento di politica attiva per ciascun partecipante e correlata indennità ricevuta;
- l'equilibrio (proporzionalità) tra le spese relative alle operazioni (o pacchetti di operazioni) di politica attiva e l'indennità di partecipazione, con riferimento al periodo complessivo di attuazione delle stesse.

In altre parole, la corrispondenza tra attività effettuate e il valore dell'indennità corrisposta <u>non è uniforme</u> durante le diverse tappe del percorso, ma deve sussistere ed essere dimostrata a conclusione (a consuntivo) del percorso stesso.

Tutte le spese devono essere chiaramente tracciabili ed individuabili in modo da poter essere agevolmente riscontrate nel corso delle attività di controllo da parte dei diversi organismi competenti.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa rilevano quindi i seguenti punti:

- 1) il percorso di politica attiva è stato effettivamente realizzato
- 2) il beneficiario del percorso e dell'indennità è il medesimo (nominativamente individuato)
- 3) l'indennità rendicontabile è stata percepita nell'ambito del percorso di politica attiva;
- 4) il percorso attivato è idoneo a giustificare l'erogazione dell'indennità; esiste cioè una proporzione equilibrata tra le operazioni realizzate e il valore dell'indennità erogata

La spesa è imputata all'asse di riferimento (occupabilità o adattabilità) in base alla categoria dei soggetti che beneficiano del programma.

In itinere vengono certificate alla Commissione Europea e al MEF le spese effettivamente sostenute; eventuali problemi di inammissibilità comportano, come di consueto, la necessità di operare le correzioni finanziarie in occasione delle successive certificazioni.

Il pagamento delle indennità in favore dei lavoratori

L'indennità erogata al lavoratore a carico del FSE è <u>funzionale</u> alla ricerca attiva del lavoro e alla partecipazione a percorsi di apprendimento e risponde, in particolare, all'esigenza di sostenere il lavoratore nell'impegno a mantenere aggiornate e spendibili le proprie competenze.

Fermo restando il sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore calcolato secondo la vigente normativa statale, l'indennità a carico dei POR FSE, integra tale indennità a carico delle risorse dello Stato.

L'INPS, già titolare della funzione di pagamento dei trattamenti di sostegno al reddito per conto dello Stato, può svolgere - attraverso un'apposita Convenzione con la Regione interessata - anche la funzione di cassa per la parte di risorse FSE destinate al lavoratore a titolo di indennità.

Monitoraggio e valutazione

Oltre a quanto ciascuna Regione riterrà opportuno implementare, è prevista nell'intesa sottoscritta l'8 aprile 2009 un'azione di monitoraggio capillare per verificare l'utilizzo degli strumenti di intervento attivati, valutare l'evoluzione dell'impatto della crisi sul contesto economico e sociale. Una specifica valutazione, immediatamente successiva alla conclusione del programma, ne esaminerà i risultati per i partecipanti.

Integrazione tra politiche attive e ammortizzatori sociali con il FSE: O.K della Commissione U.E. in seguito ai chiarimenti del Ministero del Lavoro

Alleghiamo (Allegato 1) la lettera con la quale la Commissione Europea ha formalmente condiviso il programma concordato tra Ministero del Lavoro e Regioni nei mesi scorsi sull'utilizzo del FSE per integrare politiche attive con una parte del sostegno al reddito relativo alla cassa integrazione in deroga.

Come ricorderete, nei mesi scorsi la Commissione aveva avanzato numerose riserve sull'accordo, richiamando il valore prioritario delle politiche attive, tratto costitutivo del Regolamento FSE.

Dopo un lungo confronto tra Commissione, Ministero del Lavoro e Regioni, il Ministero del Lavoro ha presentato alla Commissione un documento articolato (v.Allegato 2), che la Commissione ha ritenuto coerente con le richieste di precisazioni che aveva presentato al Governo.

Il documento richiama la centralità delle politiche attive, esplicitando che per fronteggiare la crisiè necessario "conservare e potenziare le competenze del capitale umano e mantenere i lavoratori nel sistema produttivo, in particolare le categorie più vulnerabili, disegnando sull'individuo interessato idonei percorsi formativi per il mantenimento o l'accrescimento delle competenze possedute, in modo da favorirne il rapido rientro nel mercato del lavoro".

Indica una gamma – non esaustiva- di misure integrate di politica attiva: "orientamento, tirocinio, stage, qualificazione, riqualificazione, bilancio delle competenze, valutazione e validazione delle competenze, tutoraggio, counselling, servizi di conciliazione ecc.", chiarendo che queste misure saranno "accompagnate dall'erogazione di un'indennità a favore del lavoratore, che rappresenta quindi una voce di spesa nell'ambito delle misure attive e non un intervento a se stante".

Chiarisce – nodo fondamentale per ottenere l'o.k. dalla Commissione - che le spese devono essere imputate a ciascun lavoratore, in modo da rendere evidente la correlazione e la proporzionalità tra l'intervento di politica attiva per ciascun partecipante e la correlata indennità.

Sottolinea che questi interventi riguardano solo una parte dei lavoratori in difficoltà, ribadendo l'importanza dell'utilizzo delle risorse restanti del FSE per interventi a favore di altri target: disoccupati, categorie di lavoratori atipici cui non sono stati rinnovati i contratti, donne in rientro sul mercato del lavoro, giovani in cerca di prima occupazione ecc.

Ribadisce la necessità di una verifica attenta degli effetti del percorso ipotizzato, che dovrà avvenire in particolare alla fine del 2010 sia a livello nazionale sia a livello regionale, con il pieno coinvolgimento dei Comitati di sorveglianza in cui sono presenti le parti sociali.

Questi e altri punti emersi nel documento costituiscono uno stimolo ulteriore anche per il sindacato per accompagnare gli accordi sugli ammortizzatori con una serie di interventi di politiche attive, che avevamo già esemplificato nella nota del Dipartimento Formazione e Ricerca del 14 maggio scorso (vedi taccuino n. 096).

Sottolineiamo ancora una volta la necessità di una costante collaborazione a livello regionale e territoriale in particolare tra i Dipartimenti Formazione e ricerca e Politiche attive del lavoro, unitamente a tutti gli altri dipartimenti interessati e alle categorie, pregandovi di inviarci i testi degli accordi più significativi per consentirne una diffusione più larga possibile.

p. Dipartimento Formazione Ricerca Roberto Pettenello p. Dipartimento Politiche Attive del Lavoro Claudio Treves

Roma, 17 luglio 2009

Roma, 20 luglio '09

Oggetto: invio bozza convenzione Inps/Enti bilaterali Indicazioni operative per i componenti Cgil

Alle strutture Cgil

LORO SEDI

Cari compagni,

in questi giorni l'Inps sta precedendo all'invio agli enti bilaterali della bozza di convenzione allegata, in attuazione di quanto previsto dalla legge 2/09 e successivi provvedimenti correttivi.

Come ribadito in occasione dell'assemblea di programma tenutasi a Chianciano la scorsa settimana, è intenzione della Cgil promuovere eccezione di costituzionalità rispetto ad alcune delle norme, tra cui quelle che riguardano la condizionalità dell'erogazione della misura pubblica di sostegno al reddito per chi si trovasse in sospensione dal lavoro, alla preventiva erogazione da parte di un ente bilaterale della quota di almeno il 20% dell'indennità di disoccupazione. La norma di legge incide quindi sia sull'equilibrio tra copertura pubblica ed integrazione privata rispetto al dettato costituzionale, sia sull'autonomia delle parti sindacali nella loro azione, sia infine sulla loro autonomia nell'attribuzione eventuale alla bilateralità di funzioni e risorse.

Diventa quindi essenziale garantire, da parte di tutte le strutture della Cgil, er di tutti i componenti di nomina Cgil negli enti bilaterali, *uniformità di comportamento e velocità di comunicazione*, al fine di evitare contraddizioni tra noi ed inficiare l'iter di contestazione costituzionale delle norme. Allo stesso tempo non possiamo, con la nostra azione, danneggiare i lavoratori e, cosa che evidentemente ispira i comportamenti del governo, essere additati come coloro che li danneggiano. In linea generale, vanno sollevate tre questioni, di cui va lasciata traccia nei verbali di riunione degli enti:

- 1. Non è accettabile impegnare risorse della bilateralità per anni successivi al 2009:
- 2. Non rientra negli scopi statutari degli enti sottoscrivere convenzioni di questo genere, a maggior ragione se l'affluenza delle risorse non risulti caratterizzata da vincoli di destinazione, in quanto ciò lederebbe l'autonomia delle parti costituenti e degli stessi organismi di gestione;
- 3. Inoltre, l'atteggiamento autoritario dell'Inps, sulla stessa falsariga di quanto già avvenuto con le Regioni, comporta un intollerabile ritardo nella corresponsione ai lavoratori dei sussidi, il che è ancora più inaccettabile a fronte della gravità delle condizioni delle persone;

Pertanto, tutte le strutture della Cgil, e i componenti di nomina Cgil negli enti bilaterali, sono tenuti a seguire i comportamenti di seguito descritti:

 Enti bilaterali cui la contrattazione, di categoria e/o interconfederale, ha assegnato funzioni diverse dal sostegno al reddito: qualora destinatari della bozza da parte della Direzione Inps, va risposto quanto segue: "Il presente ente bilaterale, che trae la sua origine e uniforma il suo Statuto a quanto stabilito dal CCNL ... del...., sottoscritto tra....., non ha tra le proprie finalità il sostegno al reddito e pertanto non può sottoscrivere la convenzione di cui alla Vs. del..... Resta inteso che le imprese e i lavoratori iscritti all'ente, ai fini della tutela da accordare in caso di sospensione, rientrano nella fattispecie descritta dal comma 1 bis dell'art. 19 della legge 2/09, come modificato dalla legge 33/09 ("nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo dell'ente bilaterale, i predetti periodi di tutela si intendono esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente"). Eventuali domande di disoccupazione presentate presso le Vs. sedi vanno quindi intese come richieste di accesso alla Cig in deroga, cui l'impresa interessata dovrà far seguire copia dell'accordo sottoscritto in proposito con le organizzazioni sindacali." Le risposte di tale tipo vanno fatte pervenire per conoscenza anche ai Dipartimenti confederali interessati (c.treves@cgil.it, r.strazzullo@cgil.it, v.lacorte@cgil.it) per poterle poi inoltrare ai legali che preparano l'eccezione di costituzionalità;

- Enti bilaterali destinatari da parte della contrattazione, di categoria e/o interconfederale, che li ha costituiti o di successive integrazioni da parte dei soggetti costituenti, di misure di sostegno al reddito, che hanno esaurito le risorse allo scopo dedicate: qualora destinatari della bozza da parte della Direzione Inps, va risposto quanto segue: " Il Il presente ente bilaterale, che trae la sua origine e uniforma il suo Statuto a quanto stabilito dal CCNL ... del...., sottoscritto tra.....,pur avendo tra le proprie finalità il concorso al sostegno al reddito dei lavoratori in caso di sospensione, ha esaurito le risorse a ciò dedicate per l'anno in corso, in base a quanto previsto dagli atti di propria competenza relativi ai criteri di composizione del proprio bilancio: pertanto non può sottoscrivere, almeno per quanto riguarda l'anno in corso la convenzione da Voi proposta. Resta inteso che le imprese e i lavoratori iscritti all'ente, ai fini della tutela da accordare in caso di sospensione, rientrano nella fattispecie descritta dal comma 1 bis dell'art. 19 della legge 2/09, come modificato dalla legge 33/09 ("nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo dell'ente bilaterale, i predetti periodi di tutela si intendono esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente"). Eventuali domande di disoccupazione presentate presso le Vs. sedi vanno quindi intese come richieste di accesso alla Cig in deroga, cui l'impresa interessata dovrà far seguire copia dell'accordo sottoscritto in proposito con le organizzazioni sindacali." Le risposte di tale tipo vanno fatte pervenire per conoscenza anche ai Dipartimenti confederali interessati (c.treves@cgil.it, r.strazzullo@cgil.it, v.lacorte@cgil.it) per poterle poi inoltrare ai legali che preparano l'eccezione di costituzionalità; dato che la convenzione prevede la sua automatica riproposizione per gli anni successivi, in base all'ultimo comma dell'articolo 10 della bozza di Convenzione, la fattispecie da inserire comunque a verbale è quella trattata al punto seguente;
- Enti bilaterali destinatari da parte della contrattazione, di categoria e/o interconfederale, che li ha costituiti o di successive integrazioni da parte dei soggetti costituenti, di misure di sostegno al reddito e con disponibilità di risorse per l'anno in corso: qui si tratta di evitare la "trappola" di essere noi, per coerenza con le nostre ragioni di incostituzionalità della norma, a causare il blocco delle convenzioni e quindi il mancato pagamento da parte dell'Inps di qualsiasi ammortizzatore sociale. D'intesa con i nostri legali, abbiamo pertanto provveduto ad elaborare la seguente dichiarazione, da far includere in ogni

verbale dell'ente ed allegare alla sottoscrizione della convenzione: "I componenti di codesto organismo in rappresentanza della Cgil intendono con la presente dichiarazione da allegarsi al verbale di riunione dell'ente bilaterale, precisare quanto segue: Il fondamento giuridico su cui si basa la proposta di convenzione con l'Inps e' ritenuta da noi gravato da possibili vizi di costituzionalità che la Cgil intende far valere nelle sedi proprie, oltreché nell'attività di tutela individuale in favore dei lavoratori che si rivolgeranno alle proprie strutture. L'adesione dell'ente bilaterale alla convenzione e' da ritenersi quindi compiuta, per parte nostra, al solo scopo di non danneggiare i redditi dei lavoratori coinvolti nelle sospensioni con ogni più ampia riserva di azione giurisdizionale." Le risposte di tale tipo vanno fatte pervenire per conoscenza Dipartimenti confederali interessati (c.treves@cgil.it, r.strazzullo@cgil.it, v.lacorte@cgil.it) per poterle poi inoltrare ai legali che preparano l'eccezione di costituzionalità.

Cordialmente

La Segreteria nazionale della Cgil

All.1

Accordo Quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori in somministrazione

Le Parti, in considerazione di quanto previsto nell'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, che prevede la possibilità di estendere gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa anche ai lavoratori in somministrazione, ed in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, concordano quanto segue.

Premesso che:

- la cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata in favore dei lavoratori in somministrazione, per la durata massima del contratto di somministrazione stipulato tra l'Agenzia e l'impresa utilizzatrice;
- la riduzione dell'orario di lavoro o la sospensione del lavoratore in somministrazione, prima della scadenza originariamente prevista, deve essere connessa alla riduzione dell'orario di lavoro o alla sospensione di lavoratori dipendenti dell'impresa utilizzatrice;
- l'impresa utilizzatrice deve aver richiesto l'intervento di una misura di sostegno al reddito quale CIGO, CIGS per crisi aziendale, per ristrutturazione o riorganizzazione, CIG in deroga o contratti di solidarietà;

le Parti definiscono la seguente procedura al fine di uniformare le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori in somministrazione.

- Parallelamente alla procedura finalizzata all'intervento della CIGO o nel corso dell'esame congiunto propedeutico all'intervento della CIGS, della CIG in deroga o dei contratti di solidarietà, l'impresa utilizzatrice ha l'onere di informare l'Agenzia di somministrazione, con la quale ha sottoscritto un contratto di somministrazione per la fornitura di personale, della richiesta di intervento degli strumenti di sostegno al reddito.
- L'Agenzia di somministrazione, a seguito delle informazioni ricevute sullo stato dell'impresa utilizzatrice, avvia le necessarie consultazioni con le OO.SS. del settore della somministrazione, al fine di valutare nelle sedi istituzionali a ciò deputate l'intervento dell'ammortizzatore sociale in deroga in favore dei lavoratori in somministrazione in forza presso l'impresa utilizzatrice stessa.
- A seguito della consultazione sindacale, tra l'Agenzia di somministrazione e le OO.SS. del settore della somministrazione viene sottoscritto un apposito accordo per i lavoratori in somministrazione coinvolti, al quale parteciperà come parte sottoscrittrice anche l'impresa utilizzatrice.
- L'impresa utilizzatrice quindi, per tenere indenni tutti i lavoratori sia i dipendenti che i somministrati, deve raggiungere in aggiunta all'accordo con le OO.SS. rappresentative dei propri lavoratori dipendenti, apposito accordo con l'Agenzia e le OO.SS. rappresentative dei lavoratori in somministrazione.

- L'Agenzia di somministrazione si impegna a pagare il contributo addizionale previsto per i lavoratori sospesi in CIGS in deroga. Al tal riguardo si precisa che, al fine di evitare sperequazioni nella determinazione dell'ammontare di detto contributo addizionale, le Parti, in attesa di chiarimenti ministeriali al riguardo, ipotizzano di far riferimento al numero dei lavoratori in somministrazione in forza presso l'impresa utilizzatrice al momento della sua richiesta di intervento della misura di sostegno al reddito.
- Le Parti, in considerazione delle peculiarità proprie dell'istituto della somministrazione, concordano nel considerare come anzianità di servizio utile l'anzianità di lavoro maturata nel settore della somministrazione presso una o più Agenzie, in quanto datori di lavoro, a far data dal primo contratto di somministrazione sottoscritto dal lavoratore. I periodi di lavoro utili vanno considerati, stante la natura temporanea delle prestazioni e le discontinuità lavorative intercorrenti tra le stesse, come periodi di somministrazione cumulabili tra di loro all'interno del periodo di riferimento.

Roma, 14 luglio 2009

ASSOLAVORO

ALAI CISL

NIDIL CGIL

UIL CPO

Convenzione tipo INPS – ENTI BILATERALI

CONVENZIONE INPS-ENTI BILATERALI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 19 MAGGIO 2009 – DOCUMENTO N. 46441 - APPLICATIVO DELL'ART. 19, COMMA 3, DELLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2

L'anno 2009, il giornodel mese di in presso la sede Regionale INPS, via n TRA
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato INPS) nella persona del Direttore Regionale pro-tempore,, per il/la, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto delegato
е
l'ENTE BILATERALE (di seguito denominato ENTE BILATERALE) con sede legale in, nella persona del, che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante,

PREMESSO CHE

- l'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria per il 2009) prevede che "in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali";
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successiva legge 9 aprile 2009, n.33, all'art. 19 disciplina "il potenziamento e l'estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga";
- i commi 1 e 1bis del predetto articolo 19, come modificato dal comma 9 dell'art.7-ter della legge n.33/2009, alle lettere da a) a c) prevedono i trattamenti di tutela del reddito in caso di sospensione del lavoro "subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276 e ss. mm.", e che "nell'ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente";
- il comma 4, dell'articolo 19, prevede la stipula di apposite convenzioni INPS-ENTE BILATERALE per la gestione dei trattamenti e per lo scambio di informazioni secondo le linee guida definite con il decreto interministeriale di cui al comma 3, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati e che l'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi comunicando le risultanze ai Ministeri del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali ed Economia e Finanze;
- il comma 7, dell'articolo 19, prevede che il sistema degli Enti Bilaterali eroghi la quota di almeno il 20 per cento dell'indennità stessa;

- il comma 10, dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successiva legge 9 aprile 2009 n.33, prevede che "il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale" e che "in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo (...) il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale";
- la direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 febbraio 2009, dispone la messa a disposizione da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito, liberamente accessibile, via internet, alla Direzione Ammortizzatori Sociali e Incentivi alla Occupazione, nonché a tutti i servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, nel rispetto delle norme previste dalla legge in materia di sicurezza e trasferimento dei dati;
- in data....... la Regione ha stipulato un accordo quadro con le Parti sociali per definire le misure anti-crisi e le linee guida delle politiche del lavoro regionali per fronteggiare la crisi occupazionale;
- l'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province Autonome ed il Governo in data 12 febbraio 2009, prevede che, relativamente ai trattamenti in deroga, le risorse nazionali, destinate al pagamento della quota maggioritaria del sostegno al reddito e dei contributi figurativi, siano incrementate da un contributo regionale, derivante da risorse del Fondo Sociale Europeo e/o da risorse proprie (della Regione), da destinare ad azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito;
- il Decreto Interministeriale del 19 maggio 2009 Documento n. 46441 ha previsto ai seguenti articoli:
 - 1, le risorse economiche per l'anno 2009 per gli interventi di cui all'art.19 lettere da a)
 a c);
 - 7, che le aziende interessate comunichino telematicamente o tramite gli Enti Bilaterali la sospensione dell'attività lavorativa e le motivazioni nonché le eventuali riprese dell'attività lavorativa;
 - 8, che l'Ente Bilaterale comunichi mensilmente all'INPS i nominativi dei lavoratori aventi titolo alla percezione della quota integrativa e del relativo periodo di erogazione;
 - 9, che la convenzione per l'intervento integrativo degli Enti Bilaterali contenga i seguenti elementi:
 - a. modalità di segnalazione dei nominativi dei lavoratori che ricevono la quota integrativa a carico dell'Ente Bilaterale e della durata dell'intervento;
 - b. modalità di indicazione del progressivo utilizzo delle risorse impegnate rispetto all'ammontare delle risorse disponibili;
 - c. comunicazione trimestrale delle somme effettivamente corrisposte dall'Ente Bilaterale rispetto all'ammontare impegnato;
 - d. tempi e modalità di segnalazione a seguito dell'esaurimento delle risorse;
 - e. modalità di accesso alla banca dati di cui all'articolo 10 del presente decreto;
 - f. modalità e periodicità della rendicontazione;

- 10, che l'INPS consenta il libero accesso ad una banca dati informatizzata aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito;
- 12, comma 3, che l'INPS comunichi la decadenza dal trattamento all'interessato, previa segnalazione da parte dei servizi competenti;
- 14, comma 1, che l'INPS renda disponibili agli Enti Bilaterali le informazioni relative alle misure di cui all'art.19;
- 14, comma 2, che l'INPS informi tempestivamente il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze qualora la previsione di spesa legata alle indennità già autorizzate superi l'80 per cento dei limiti di cui all'art.1;
- 14, comma 3, che l'INPS sospenda l'autorizzazione di ogni altra prestazione qualora la previsione di spesa legata all'indennità superi il 95 per cento dei limiti di cui all'art.1;
- l'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 dispone che le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti non inferiori all'80% della retribuzione, siano ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste alle lett. a) e b) dell'art. 21 della stessa legge

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione, che regola i rapporti tra INPS ed ENTE BILATERALE nonché le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi al sistema degli ammortizzatori sociali in deroga comprensivi della rendicontazione.
- 2. La presente convenzione regola inoltre l'accesso e l'interscambio dei dati relativi alla banca dati dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito, ai fini del coordinamento delle politiche attive con gli strumenti di tutela del reddito.

Art. 2 Obblighi dell'ENTE BILATERALE

- 1. L'ENTE BILATERALE si obbliga a segnalare telematicamente, con periodicità mensile, i nominativi dei lavoratori, distinti in base ai trattamenti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere da a) a c), destinatari della quota integrativa a carico dell'Ente medesimo nonché la durata dell'intervento.
- 2. L'ENTE BILATERALE si obbliga ad erogare la quota integrativa nella misura del% della prestazione prevista dal citato art. 19, comma 1, lett. da a) a c), fatti salvi i massimali in vigore per il biennio 2009 e 2010 (art. 19 comma 1-ter).
- 3. L'ENTE BILATERALE, in relazione all'obbligo previsto dalla normativa vigente, si impegna a comunicare, in via previsionale, le risorse da destinarsi alla quota integrativa, prevista al precedente comma 2.
- 4. L'ENTE BILATERALE costituisce, contestualmente alla segnalazione di cui al comma 1, la relativa provvista finanziaria a copertura della quota integrativa indicata al comma 2 del presente articolo.

Art. 3 Obblighi dell'INPS

- 1. L'INPS si impegna ad erogare ai lavoratori indicati dall'ENTE BILATERALE l'intera prestazione spettante, al netto delle ritenute fiscali e contributive previste dalle disposizioni vigenti.
- 2. L'INPS indica il tracciato e il formato telematico di scambio dei dati, che sarà oggetto dei protocolli di cui all'art. 8 della presente convenzione.

Art. 4 Decadenza dal trattamento di sostegno al reddito

- 1. I servizi competenti, i responsabili delle attività formative, le agenzie per il lavoro comunicano, in via telematica, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali, perché hanno rifiutato un lavoro congruo oppure hanno rifiutato di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta la dichiarazione, hanno rifiutato di partecipare ad un percorso di qualificazione professionale ovvero non vi partecipino regolarmente senza adeguata giustificazione.
- 2. L'INPS a seguito di detta comunicazione dichiara la decadenza dei medesimi dal trattamento, dandone comunicazione agli interessati e all'ENTE BILATERALE.

Art. 5 Monitoraggio della spesa

- 1. L'INPS rende disponibile all'ENTE BILATERALE, in via telematica, il monitoraggio della spesa, evidenziando:
 - a) le risorse previste rispetto all'ammontare delle risorse messe a disposizione;
 - b) le somme effettivamente corrisposte rispetto all'ammontare impegnato;
 - c) il residuo disponibile con la percentuale di utilizzo rispetto allo stanziato.

Art. 6 Rendicontazione della spesa

1. L'INPS rende disponibile all'ENTE BILATERALE, in via telematica mensilmente, le informazioni relative alle domande accolte e alla relativa spesa nelle misure di cui all'art.19.

Art. 7 Banca dati

1. L'INPS garantisce all'ENTE BILATERALE l'accesso alla banca dati dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito, secondo i protocolli tecnici di cui all'art.8.

Art. 8 Protocolli tecnici

- 1. Per l'attuazione della presente convenzione saranno stipulati appositi protocolli tecnici aventi specificamente ad oggetto i formati e i tracciati record necessari all'interscambio telematico dei dati e delle informazioni.
- 2. Gli protocolli tecnici saranno definiti in base alle esigenze di coordinamento e scambio di informazioni fra INPS e ENTE BILATERALE.

3. Tali protocolli dovranno essere conclusi entro 10 giorni dalla firma della presente convenzione.

Art.9

Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003

- 1. L'INPS e l'ENTE BILATERALE si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
- 2. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
- 3. L'INPS e l'ENTE BILATERALE, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
- 4. E' assicurato altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi ne' in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi della legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 10 Durata della convenzione

- 1. La presente convenzione si applica all'anno 2009.
- 2. In assenza di una nuova convenzione, la presente si intende applicabile anche per gli anni successivi in relazione alle risorse stanziate.

Per l'INPS Il Direttore Regionale per l'ENTE BILATERALE Il Legale Rappresentante